



Regolamento disciplinante i criteri di compartecipazione da parte delle famiglie ai servizi di assistenza domiciliare e centro diurno per anziani ed i criteri di determinazione delle rispettive rette.

Art. 1 – Premessa

L'accesso ai servizi di Assistenza Domiciliare e Centro Diurno sono disciplinati da specifici regolamenti.

E' prevista la compartecipazione al costo del servizio da parte delle famiglie, tramite corresponsione:

- per il servizio di assistenza domiciliare, di una retta mensile quantificata sulla base delle ore dell'intervento, ai sensi della DGR 2110/2009, con importo orario anche decrescente;

- per il servizio di centro diurno per anziani, di una retta mensile, quantificata sulla base dei giorni di frequenza. La Giunta può stabilire una quota fissa giornaliera ai sensi del punto 9 DGR 2110/2009 da corrispondere anche in caso di assenza, con mantenimento del posto.

Art. 2 – Criteri per la determinazione della retta

Ai fini della determinazione della retta, quale prestazione agevolata, l'utente deve presentare, entro i termini stabiliti annualmente dal servizio competente, l'attestazione relativa al valore Isee del proprio nucleo familiare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-bis comma 7 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, nelle more dell'adozione dei competenti provvedimenti regionali per la determinazione della compartecipazione dell'utente, il nucleo familiare di riferimento è così composto:

- o per il servizio di Assistenza Domiciliare il nucleo familiare di riferimento è composto dal solo utente;
- o per il centro diurno per anziani il nucleo familiare è composto dall'utente e dal coniuge/convivente more uxorio e soggetti a loro carico ai fini Irpef.

L'eventuale estrazione viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione con soggetti esterni.

La retta massima è pari o inferiore al costo del servizio, decurtato di un importo pari agli oneri sanitari rimborsati (rimborso oneri socio-assistenziali a rilievo sanitario da parte dell'Azienda USL) e ad eventuali altre entrate (es. contributi specifici da Regione, Provincia, etc.)

La retta degli utenti per cui non si ha diritto al rimborso degli oneri può essere ridotta dalla Giunta di un importo fino a concorrenza dell'ammontare degli oneri a carico del FRNA.

Chi non presenti la documentazione per il calcolo dell'Isee, sarà tenuto al pagamento della retta massima.

La retta è personalizzata, nell'ambito di determinati valori di Isee e, per l'assistenza domiciliare anche in funzione delle di ore di intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale sono fissati le fasce di personalizzazione, sia in rapporto al reddito che al numero delle ore, le aliquote e le rette minime e massime.

La Giunta può fissare una soglia di reddito Isee al di sotto della quale la retta è automaticamente uguale a zero.

Art. 3 – Presentazione di nuova attestazione Isee

Il cittadino è tenuto a presentare nuova attestazione qualora intervengano sostanziali mutamenti delle condizioni familiari ed economiche anche in corso di validità della attestazione precedente.

La nuova retta spettante avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione.

Art. 4 - Agevolazioni ed esenzioni

La retta non è dovuta nel caso in cui l'utente per il mese intero non abbia usufruito del servizio, salvo che la Giunta abbia stabilito, ai sensi della DGR n. 2110/2009, una quota fissa giornaliera da corrispondere anche in caso di assenza, per il mantenimento del posto. In tal caso l'utente corrisponderà per ciascun giorno dell'intero mese di assenza, la suddetta quota fissa giornaliera.

E' possibile l'esenzione per i casi eccezionali segnalati dal Servizio Sociale, con validità fino ad un anno.

Art. 5 – Rinunce al servizio

Le rinunce al servizio presentate all'Amministrazione comunale verranno automaticamente accolte e non verrà pertanto effettuato l'addebito della retta a partire dal giorno successivo a quello in cui è stata effettuata la rinuncia.